

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

**Ordinanza n. 15/2021/RCS depositata in data 25/11/2021**

**RICORSO:** giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, avverso l'ordinanza resa a verbale dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio di responsabilità incardinato dalla Procura regionale nei confronti delle parti private, ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.g.c. e dell'art. 367 c.p.c., ritenendo che la contestazione della giurisdizione, relativa all'indebita percezione di finanziamenti pubblici europei a privati percettori, "*non appare manifestamente infondata, stante la novità delle questioni prospettate*".

### **RICORRENTE:**

Procura regionale per la regione Puglia.

**PM:** Procura Generale.

### **RESISTENTI:**

A.E. (persona fisica); M.C.M. (persona fisica).

**QUESTIONE RISOLTA:** la mera "novità" di una questione prospettata dalle parti, con cui si contesta la giurisdizione, non può, di per sé, costituire una ragione sufficiente ad autorizzare la sospensione del giudizio, da parte del giudice *a quo*, il quale ha l'obbligo di motivare il proprio apprezzamento in merito alla non manifesta infondatezza della questione posta.

**Riferimenti normativi:** *Cost.*: art. 111; *CEDU*: art. 6; *c.g.c.*: art. 3; art. 4, c. 2; art. 5; art. 11, c. 4; art. 16, c. 1; art. 106; art. 119; art. 122; *c.p.*: art. 358; art. 640-*bis*; *c.p.c.*: art. 41; art. 367.

**Decisioni conformi:** *cf. ex multis C.d.c., SS.RR.* ord. 4/2021/RCS; ord. n. 3/2021/RCS; ord. n. 5/2020/ORD; ord. n. 1/2018/ORD; ord. n. 3/2017/ORD; ord. n. 28/2015; ord. n. 12/2014; ord. n. 1/2013; ord. n. 3/2012; **Corte cost.**, sent. n. 349/2007; sent. n. 348/2007; sent. n. 1/2007; sent. n. 104/1989; **Cass., SS.UU.**, ord. n. 16722/2020; sent. n. 30526/2019; sent. n. 24858/2019; sent. n. 13245/2019; ord. n. 4883/2019; ord. n. 31107/2017; sent. n. 18991/2017; sent. n. 1515/2016; sent. n. 23897/2015; ord. n. 26659/2014; sent. n. 3310/2014; sent. n. 26582/2013; ord. n. 11/2012; sent. n. 5019/2010; sent. n. 4511/2006.

## PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In ordine al rimedio del regolamento di competenza, le Sezioni riunite hanno precisato che <<la **previsione di cui all'art. 119, comma 1, c.g.c., riferita alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 106 c.g.c., non fa altro che ribadire l'esperibilità del rimedio in parola avverso le ordinanze emesse in base a detta norma, senza, per ciò solo, precludere che esso sia adottabile anche negli altri casi di sospensione previsti dalla legge, secondo la regola generale posta dal citato art. 11, comma 4, c.g.c.**>>, del resto <<un'interpretazione costituzionalmente orientata...se impone di ritenere le ipotesi di sospensione del processo fattispecie eccezionali, dunque di stretta interpretazione, parimenti esige di ritenere i gravami avverso i provvedimenti che dette sospensioni dispongono, istituti generali, applicabili anche al di là

**delle fattispecie espressamente previste>>. Inoltre, si è ribadito che <<In assenza...di ogni automaticità, la sospensione, a seguito del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dipende da una valutazione del giudice del merito circa la non manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione o la non manifesta inammissibilità dell'istanza, che deve trovare chiara esternazione nella motivazione del provvedimento assunto>>, in particolare <<la rappresentata mera "novità" di una questione non può, di per sé, costituire una ragione sufficiente ad autorizzare la sospensione del giudizio>>, nel senso che <<il preteso carattere inedito degli argomenti con cui si contesta la giurisdizione non esime il giudice *a quo* dal motivare il proprio apprezzamento in merito alla non manifesta infondatezza della questione posta e, dunque, dal deliberare in ordine alle probabilità di accoglimento della stessa da parte della Suprema Corte>>.**

## ABSTRACT

La vicenda giuridica, affrontata e risolta dalle Sezioni riunite, ha ad oggetto l'esame di un ricorso preventivo di giurisdizione, caratterizzato da elementi peculiari, relativi ad una paventata novità della questione giuridica posta a fondamento dell'ordinanza di sospensione.

Nel dettaglio, secondo la parte privata, nell'ipotesi di indebita percezione di contributi europei sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello contabile, in quanto i resistenti non possono considerarsi quali soggetti "incaricati di pubblico servizio", ai sensi degli artt. 358, comma 2 e 640 bis del codice penale.

La tesi non è stata accolta dal Collegio contabile, ponendosi la stessa in palese contrasto rispetto alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto e soprattutto per l'ovvio rilievo che, in sede di responsabilità amministrativo-contabile, ciò che assume importanza dirimente non è la qualità del soggetto, pubblico o privato che sia, a cui viene accordato il finanziamento, ma la natura del danno e, dunque, il rapporto di servizio che lega l'amministrazione erogatrice e l'agente beneficiario del contributo, il quale deve perseguire gli scopi pubblici prefissati *ex lege*.

A tal riguardo, proprio le parole del Supremo Consesso di legittimità fuggono ogni dubbio sulla manifesta infondatezza della questione posta, in quanto <<*utilizza argomentazioni che, in pieno contrasto con i principi radicati nell'ordinamento, risultano ampiamente superate e dunque tutt'altro che nuove*>>.

Le prefate risultanze sono state, altresì, confermate dall'*iter* argomentativo reso dal Collegio adito, il quale ha evidenziato, nel testo della pronuncia, che <<*È pacifico...che le condotte dei suddetti convenuti integrano una fattispecie di illecita percezione di finanziamenti pubblici, in quanto chiamati a concorrere alla realizzazione di un programma della P.A. - nella specie inteso a favorire iniziative imprenditoriali nel settore dell'agricoltura - instaurando con quest'ultima un rapporto di servizio*>> e risulta altrettanto pacifico <<*Rispetto a questo assetto giurisprudenziale...come la nozione penalistica di "incaricato di un pubblico servizio"...non coincida affatto con quella fatta propria dalla giurisprudenza contabile di "soggetto legato all'amministrazione da un rapporto di servizio"*>>; infatti, l'eterogeneità delle valutazioni sulla medesima figura soggettiva, o sugli stessi fatti dalla stessa posti in essere, non è altro che la naturale conseguenza delle diverse funzioni assegnate dall'ordinamento, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella contabile, quest'ultima riconducibile al *genus dei giudizi risarcitori*>>.

Da ultimo, le Sezioni riunite concludono, anche sotto l'aspetto procedurale, che <<*anche laddove si operasse, come ipotizzato dalla Procura ricorrente, una riqualificazione dell'ordinanza impugnata, dando prevalenza alla sostanza sulla forma, riconoscendo, in luogo della ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 367 c.p.c., una ordinanza emanata ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c., quest'ultima risulterebbe del tutto priva della necessaria motivazione in ordine al rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra giudizio contabile e giudizio penale (cfr. Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n. 28/2015, n. 1/2018, n. 4/2021) e, dunque, parimenti da annullare*>>.